

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2568)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1976 (V. Stampato n. 4249)

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1976*

Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La dotazione organica degli operai della Zecca è stabilita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Il soprannumero che si formerà nelle singole categorie degli operai, in dipendenza della nuova dotazione organica, fermo restando il contingente organico complessivo, verrà riassorbito con le successive vacanze.

Art. 2.

Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5 marzo 1961, n. 90, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ferma restando la disponibilità di posti riservati per legge.

Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un periodo inferiore a tre anni, acquisiscono il diritto, al compimento del prescritto triennio, anche se discontinuo, ad essere inquadrati nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ferma restando la disponibilità dei posti riservati per legge.

Art. 3.

All'operaio che, nello svolgimento delle mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbia svolto una qualifica di mestiere diversa da quella di appartenenza, può essere attribuito, all'atto dell'inquadramento di cui al precedente articolo 3, a discrezione dell'amministrazione, e con provvedimento disposto dal direttore generale del tesoro su proposta del direttore dello stabilimento, la qualifica di mestiere esercitata nel triennio.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero degli operai che l'amministrazione può temporaneamente adibire a mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, non deve in ogni caso superare le vacanze esistenti nell'organico della categoria superiore medesima, ivi comprese quelle relative ai posti riservati per legge.

Art. 5.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da lire 200.

È altresì autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da lire 500, da lire 10 e da lire 5.

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti, le caratteristiche e le leghe delle monete di cui al precedente articolo, nonché i limiti per il potere liberatorio delle monete emesse.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio avranno corso legale nello Stato.

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA
DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

CATEGORIA	Numero dei posti
Capi operai	12
Operai specializzati	150
Operai qualificati	70
Operai comuni	48
TOTALE	280